

Commissione Tributaria Provinciale di Novara

Al Presidente della Sezione II
Ai Vice Presidenti di Sezione
Ai Giudici
Al Dirigente Amministrativo
Al Personale Amministrativo

e, p.c

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara Al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Novara Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Novara

Il Presidente della Commissione di intesa con il Presidente della CTR del Piemonte

visto

- il **Decreto-Legge 8 marzo 2020 n. 11** riguardante "<u>Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"</u>
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.3.2020
 con particolare riferimento all'art. 1 "Misure urgenti di contenimento
 del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena,
 Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
 Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova,

Treviso, Venezia" ed alla **lett. a)** evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.3.2020 che ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale
- il **Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18,** contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", tra cui nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"
- l'art. 36 del D.L. n. 23/2020 in base al quale il termine previsto dall'art. 83 commi 1 e 2 del D.L. n.18 del 2020 (sospensione di termini processuali e rinvio di ufficio delle udienze, salvo atti urgenti), inizialmente fissato al 15 aprile 2020, viene prorogato all'11 maggio 2020
- l'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 2020, recante nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenente importanti effetti in materia di giustizia civile, penale e tributaria anche con riferimento al periodo successivo all'11 maggio 2020
- il Decreto-Legge n. 28 del 30 aprile 2020, recante disposizioni integrative e modificative dell'art. 83 della legge n. 27 del 2020;
- i commi 6, 7, 12 bis e 21 quest'ultimo per l'applicazione di tutte le disposizioni della predetta norma "in quanto compatibili" alle

- Commissioni Tributarie dell'art. 83 D.L. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, come modificato dal DL n. 28 del 2020
- il proprio precedente Decreto n. 3 del 19 marzo 2020 con particolare riferimento alla trattazione nel periodo di sospensione dei termini e di rinvio di ufficio delle udienze, di quelle che si riferiscono a procedimenti urgenti e indifferibili
- le Indicazioni per la fissazione e trattazione delle udienze ex art. 83 co 7 lett. d) D.L. 18/2020 adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella riunione di Comitato del 15 aprile 2020

osserva

Il comma 6 dell'articolo 83 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020, ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, in vigore dal 1° maggio 2020, dispone, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, che, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, i Dirigenti degli Uffici giudiziari, all'esito di un percorso interlocutorio con l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie, fornite dagli enti indicati nella norma, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Il **comma** 7 **dell'art.** 83 appena citato, al fine di assicurare le finalità su indicate, esemplifica una serie di misure adottabili dai capi degli uffici giudiziari - lettere da a) ad h-bis) – tra cui occorre richiamare in particolare

- la lettera d), adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e trattazione delle udienze
- la lettera f), previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice ... mediante collegamenti da remoto individuati e regolati dagli organi ministeriali competenti, norma nella quale si afferma testualmente "Lo svolgimento della udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti"
- la lettera g), previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, con le eccezioni indicate al comma 3
- la lettera h), svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice

Il comma 12-bis del medesimo art. 83 afferma, con riferimento alle udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice ecc.., che possono essere tenute mediante collegamenti da remoto, tuttavia (ultima parte del comma 12-bis) tali disposizioni non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale in pubblica udienza ..." e, secondo una ulteriore interpretazione delle previsioni normative più sopra sinteticamente riportate (anche a prescindere dal riferimento alla normativa penale) nelle udienze davanti alla Commissione Tributaria dovrebbe comunque essere acquisito il consenso delle parti per escludere il contraddittorio in presenza, posto che in tale settore la richiesta di trattare il ricorso in pubblica udienza (c.d. rito ordinario) equivale a voler concretamente attuare il

contraddittorio e ad essere sentiti personalmente dal Collegio, a prescindere dalla produzione scritta di memorie.

In sintesi, qualora vi sia disaccordo tra le parti, sul rito andrà preferita — nell'ordine — la modalità ordinaria di trattazione, successivamente quella dell'udienza da remoto e in ultimo quella della trattazione scritta (con modalità telematiche solo se il fascicolo risulta interamente telematico).

Va evidenziato che presso la Commissione Tributaria Provinciale di Novara non vi sono, allo stato, le condizioni tecniche per attuare eventuali udienze "da remoto" (compreso il mancato ottenimento per diversi giudici della firma digitale) e che la nuova formulazione dell'art. 83 D.L. 18/20, come modificato dal D.L. 28/2020, richiedendo la presenza presso la predetta Commissione di tre Componenti il Collegio (che, nella maggior parte dei casi, provengono da Comuni o Regioni diverse), non consente più di attuare quanto il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria aveva previsto alla lettera c) delle proprie indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze adottate nella riunione di Comitato del 15 aprile 2020: "si raccomanda di prevedere che anche le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze pubbliche o camerali - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi - si svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanza, ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi".

Il Presidente della Giunta della Regione Piemonte, considerata la particolare situazione della Regione sotto il profilo sanitario, ha espresso necessità di cautela nella ripresa delle attività della Commissione Tributaria non indispensabili.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 404/2020 ha molto opportunamente prorogato d'ufficio le scadenze delle applicazioni in

essere alla data del 9 marzo 2020 presso tutte le sedi di Commissione Tributaria per un periodo di sei mesi rispetto alla loro naturale scadenza e, considerato il numero di ricorsi attualmente pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Novara, gli stessi, alla ripresa delle attività, con la presenza dei quattro componenti applicati (un Vice Presidente di Sezione e tre Giudici) e il recupero delle udienze non svolte, potranno sicuramente essere trattati in tempi solleciti, senza sottoporre a rischi di contagio, in questa delicata fase dell'emergenza sanitaria, i giudici, il personale di segreteria e le parti.

Come già disposto con precedente decreto, l'attività della Commissione Tributaria - la cui funzionalità deve comunque essere garantita, trattandosi di servizio pubblico essenziale - sarà comunque svolta in linea con le eccezioni di cui all'art. 83 comma 3, ossia, con riferimento alla materia tributaria, secondo quanto previsto, con clausola generale circa la materia civile, nella parte finale della lettera a): "in ... tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile".

L'art. 83 co 2, anche nell'ultima formulazione, afferma, circa la sospensione, nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, che "ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il

termine di cui all'art. 17 bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546" e pertanto dovrà essere comunque garantito il rispetto dei termini di cui agli artt. 31, 32 e 33 D.Lgs. 546/1992.

L'eccezione che esclude il rinvio delle udienze continuerà a trovare applicazione nei casi in cui vi sia istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati e la trattazione della stessa, a fronte di specifica motivata istanza della parte interessata, sia dichiarata urgente dal Presidente di Sezione con decreto non impugnabile. Si procederà in modo analogo per i procedimenti contenenti istanze cautelari.

Sentiti il Presidente della Giunta della Regione Piemonte, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Novara, il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Novara, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Novara e, quanto alla Commissione Tributaria Provinciale, il Presidente della Sezione II, i Vice Presidenti di Sezione e il Dirigente Amministrativo, che hanno tutti condiviso il presente provvedimento

dispone

- 1. la trattazione in presenza nel periodo 12 maggio 31 luglio dei soli procedimenti urgenti e indifferibili per le concrete questioni trattate e le prevedibili gravi conseguenze economiche e materiali per le parti coinvolte e per i quali, a seguito di istanza di sospensione, ribadita con successiva motivata richiesta di trattazione, vi sia dichiarazione di urgenza da parte dei Presidenti di Sezione
- 2. in ciascuna udienza, tenuto conto dei locali della Commissione, non verranno trattati più di 2/3 ricorsi con orario differenziato l'uno dall'altro di almeno 40 minuti; l'orario di trattazione di ciascun ricorso verrà inserito nell'avviso alle parti; tra i presenti in aula e in sala di attesa dovrà

essere rigorosamente mantenuta una distanza reciproca non inferiore a 1 metro e mezzo. L'accesso ai locali della Commissione sarà condizionato all'uso inderogabile di idonea *mascherina* e all'igiene delle mani da attuarsi con il lavaggio delle stesse, ovvero con l'uso di liquido gel a disposizione dell'utenza.

- 3. il rinvio a nuovo ruolo delle udienze fissate dal 12 maggio al 30 giugno 2020
- 4. per il periodo 1 31 luglio, su concorde richiesta delle parti, con il rispetto dei termini processuali e sempre che siano presenti le necessarie condizioni tecniche si potrà procedere con "udienze da remoto" per lo svolgimento dei procedimenti per i quali le parti abbiano tempestivamente segnalato fondate ragioni di trattazione
- 5. per il periodo 1 31 luglio potranno altresì essere fissati per la trattazione i procedimenti per i quali le parti non hanno chiesto la discussione in pubblica udienza, ovvero abbiano rinunciato a tale istanza, già formalizzata, chiedendo di procedere con scambio e deposito telematico degli atti.

Novara, 11 maggio 2020

Il Presidente dott.ssa Marilinda Mineccia (Lau Queda Univecula